

Proposta Numero: **DET-94-2023**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario 2

OGGETTO: Dipendente(matr.20427) concessione congedo retribuito ai sensi dell'art.42, comma 5,D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRIGENTE APICALE

Premesso che con istanza acquisita agli atti – ns. prot. n.1769 del 03/01/2023, la dipendente (matr. 20427), assunta a tempo indeterminato c/o questa Azienda, ha chiesto di usufruire di un periodo di congedo retribuito, della durata di giorni n. 150 a decorrere dal 01/02/2023 al 30/06/2023 compreso, ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3, comma 3 della L.104/92 ;

Atteso che l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011, prevede che i dipendenti possono richiedere, per assistenza ai familiari con handicap grave, un periodo di congedo continuativo o frazionato che non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;

Visto che, a norma del predetto art. 42, comma 5 - ter, “ durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo e' coperto da contribuzione figurativa...”

Visto che, a norma del del predetto art. 42, comma 5- quinquies “ il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del trattamento di fine rapporto...”

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, acquisita agli atti rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, con la quale la dipendente ha dichiarato, per gli effetti di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 18 Luglio 2011,n.119,che:

- L'istante è residente con il soggetto affetto da handicap;
- Lo stesso non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- Nessun familiare, per il congiunto in questione, fra quelli aventi diritto ha mai usufruito anche in maniera frazionata, al medesimo titolo di congedi straordinari retribuiti;

Verificato che dalla documentazione agli atti, il dipendente ha usufruito secondo le prerogative della succitata normativa, di analoghi periodi di congedo retribuito per il congiunto in argomento dal 09/11/2020 al 06/02/2021 per un totale di giorni n.90 ;

Ritenuto di poter accogliere l'istanza del dipendente e concedere alla stessa un ulteriore periodo di congedo retribuito, ai sensi del citato art. 42, del D.Lgs. 151/2001, di n. 150 giorni a decorrere dal 01/02/2023 fino al 30/06/2023 compreso;

Acquisiti e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

L'istruttore Collaboratore Amministrativo Prof.le Chiara Curci
Il Dirigente Resp.le S.S./S.S.D.Dott. Giuseppe Leone
IL Direttore Area/S.C.Dr. Francesco Santoro

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **Accogliere** l'istanza della dipendente (matr. 20427), acquisita al ns. prot. n.1769 del 03/01/2023, e concedere alla stessa un periodo di congedo retribuito di giorni 150 a decorrere dal 01 febbraio 2023 al 30 giugno 2023 compreso, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;
2. **Dare atto** che, per l'effetto del presente provvedimento, la dipendente fruirà di n. 150 giorni di congedo, a decorrere dal 01/02/2023 al 30/06/2023 compreso, che sommati al periodo fruito in precedenza danno un totale di n. 240 giorni di congedo per il congiunto in argomento, sulla durata massima concedibile di 730 giorni (pari a due anni), così come sancito dal comma 5 bis, art.42 del D.Lgs. n. 151/2001 e confermato dall'art. 4 del D.Lgs. 18 Luglio 2011 n. 119;
3. **Precisare** che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, giusto art. 42, comma 5 quinquies, del D. Lgs. 151/2001;
4. **Precisare** altresì, che durante il periodo di congedo, la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione alle voci fisse e continuative del trattamento, e che il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa, e aggiornato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; l'indennità (40.116,32) e la contribuzione figurativa (9.547,48) spettano fino ad un importo massimo di € 49.664,00 per il congedo di durata annuale, giusta Circolare INPS n. 15 del 28/01/2022;
5. **Notificare** il presente provvedimento alla Direzione Amministrativa del P. O. Occidentale, al Dirigente Responsabile delle Professioni Sanitarie del Distretto e alla diretta interessata, con l'obbligo per la stessa di far conoscere a questo Distretto eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
6. **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo previsto dalle vigenti leggi in materia.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.